

Comportamenti	Sanzioni/penalità
Art. 2 Condizioni di lavoro trasparenti – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori ai sensi degli articoli delle direttive elencate nell'allegato IV – reg.(UE) 2021/2115	Art. 3 – Sanzione applicabile in caso di violazione
Condizioni di impiego da fornire per iscritto ("contratto di lavoro")	Sanzione con riduzione pari all'1%, al 3% o al 5% dell'importo dei pagamenti – in caso di infrazione ripetuta riduzione pari al 10% - in caso di inosservanza intenzionale riduzione pari al 15%
Garantire che l'occupazione agricola sia soggetta a un contratto di lavoro	“
Contratto di lavoro da fornire entro i primi sette giorni di lavoro	“
Modifiche al rapporto di lavoro da fornire in forma scritta	“
Periodo di prova	“
Condizioni relative alla prevedibilità minima del lavoro	“
Formazione obbligatoria	“
Disposizione generale per il datore di lavoro di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori	“
Obbligo generale per i datori di lavoro di adottare le misure necessarie per la sicurezza e la protezione della salute, compresa la prevenzione dei rischi e la fornitura di informazioni e formazione	“
Servizi di protezione e prevenzione: lavoratore(i) da designare per le attività di salute e sicurezza o servizio esterno competente	“
Misure da adottare dal datore di lavoro per il pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori	“
Obblighi dei datori di lavoro in materia di valutazione dei rischi, misure e attrezzature di protezione, registrazione e denuncia degli infortuni sul lavoro	“
Informazione ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute e sulle misure di protezione e prevenzione	“
Consultazione e partecipazione dei lavoratori alle discussioni su tutte le questioni relative alla sicurezza e salute sul lavoro	“
Adeguate formazione in materia di sicurezza e salute che dei lavoratori garantita dal datore di lavoro	“
Obblighi generali per garantire che le attrezzature di lavoro siano idonee al lavoro che deve essere svolto dai lavoratori senza pregiudizio della sicurezza o della salute	“



Norme relative alle attrezzature di lavoro che devono essere conformi alla direttiva ed ai requisiti minimi stabiliti ed essere adeguatamente mantenute	“
Verifica delle attrezzature di lavoro: attrezzature da ispezionare dopo l'installazione e ispezioni periodiche da parte di personale competente	“
Attrezzature di lavoro che comportano rischi specifici devono essere riservate alle persone incaricate del loro utilizzo e tutte le riparazioni, modifiche, manutenzioni devono essere eseguite da lavoratori designati	“
Ergonomia e salute sul lavoro	“
Adeguate informazione per i lavoratori e, se del caso, istruzioni scritte sull'uso delle attrezzature di lavoro	“
Adeguate formazione dei lavoratori	“
Articolo 5, comma 1: ritardo da 1 a 25 giorni nella presentazione della domanda di aiuto o pagamento	Riduzione dei pagamenti pari all'1 per cento, per ciascun giorno di ritardo.
Articolo 5, comma 2: ritardo maggiore a 25 giorni nella presentazione della domanda di aiuto o pagamento	La domanda di aiuto o pagamento è irricevibile e al beneficiario non è concesso alcun aiuto o pagamento spettante nell'anno
Articolo 5, comma 3: ritardo da 1 a 25 giorni nella presentazione della domanda per ottenere nuovi diritti all'aiuto o l'incremento del valore dei propri diritti all'aiuto dalla riserva nazionale	Riduzione dei pagamenti pari al 3 per cento, per ciascun giorno di ritardo nell'anno di domanda.
Articolo 5, comma 4: ritardo maggiore a 25 giorni nella presentazione della domanda per ottenere nuovi diritti all'aiuto o l'incremento del valore dei propri diritti all'aiuto dalla riserva nazionale	La domanda è irricevibile e al beneficiario non è concesso alcun diritto all'aiuto o incremento di valore
Articolo 6, comma 1: sotto-dichiarazione della superficie aziendale - in caso di differenza tra superficie dichiarata e superficie aziendale superiore al 3per cento della superficie dichiarata	Importo dei pagamenti a superfici ridotto fino ad un massimo del 3 per cento in funzione della entità dell'omissione.
Articolo 6, comma 2: dichiarazione di superficie aziendale o del numero di animali superiore al limite o massimale individuale	Nessuna penalità, semplicemente la superficie dichiarata o il numero di animali dichiarati sono adeguati al limite o al massimale fissato per il beneficiario in questione
Articolo 6, comma 3: sovra-dichiarazione della superficie: a) Se la differenza tra superficie dichiarata e superficie determinata rispetto alla superficie determinata è superiore al 3per cento o a due ettari ma non superiore al 20per cento. b) Se la differenza tra superficie dichiarata e superficie determinata rispetto alla	a) l'aiuto è commisurato alla superficie determinata dalla quale è sottratta due volte la differenza di superficie accertata. b) Non è corrisposto alcun aiuto.



<p>superficie determinata è superiore al 20per cento</p> <p>c) Se la differenza tra superficie dichiarata e superficie determinata rispetto alla superficie determinata è superiore al 50per cento</p>	<p>c) Non è corrisposto alcun aiuto e il beneficiario è tenuto a restituire una somma supplementare pari all'importo dell'aiuto o sostegno corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata. Se tale importo supplementare non può essere recuperato integralmente nel corso dei due anni successivi all'anno dell'accertamento, il saldo restante è azzerato.</p>
<p>Articolo 6, comma 4: qualora la differenza, tra superficie dichiarata e la superficie determinata, sia inferiore o uguale a 0,1 ettari e al 20 per cento della superficie dichiarata, la superficie determinata è considerata uguale alla superficie dichiarata</p>	<p>Nessuna penalità</p>
<p>Articolo 6, comma 5: se il beneficiario nell'anno precedente non ha subito alcuna riduzione per sovradichiarazione e la differenza accertata, di cui per sovra-dichiarazione non supera il 10per cento della superficie determinata.</p>	<p>L'aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata, dalla quale è sottratta una sola volta la differenza accertata (anziché due volte).</p> <p>Tuttavia, tale beneficiario è sottoposto a controllo nell'anno successivo e, in caso di esito negativo del controllo, decade dalla minore penalità e la riduzione relativa all'anno precedente viene ricalcolata sottraendo due volte la differenza accertata.</p>
<p>Articolo 6, comma 6: nel caso in cui il «giovane agricoltore» non possieda i requisiti relativi allo status di «capo dell'azienda» o la capacità professionale</p>	<p>Il sostegno complementare al reddito non è concesso o è revocato e si applica, a valere sugli altri aiuti richiesti, una riduzione pari al 20per cento dell'importo che il beneficiario ha o avrebbe ricevuto come sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori; se tale importo non può essere recuperato integralmente nel corso dei due anni successivi all'anno dell'accertamento, il saldo restante è azzerato.</p>
<p>Articolo 6, comma 7: nel caso in cui successivamente all'assegnazione di diritti all'aiuto agli agricoltori, si accerti che determinati diritti sono stati assegnati indebitamente o il loro valore sia errato.</p>	<p>L'agricoltore interessato restituisce alla riserva nazionale i diritti indebitamente assegnati ovvero riversa in riserva nazionale i maggiori importi derivanti dalla rettifica. I diritti all'aiuto si considerano non assegnati o rettificati fin dall'inizio, con il recupero di eventuali importi nel frattempo indebitamente percepiti.</p>
<p>Articolo 6, comma 8: In caso di trasferimento a terzi, da parte del beneficiario originario, dei diritti all'aiuto rientranti nella fattispecie di cui al comma 7,</p>	<p>L'obbligo di restituzione, proporzionalmente al numero di diritti trasferiti e alla rettifica di valore incombono anche sui cessionari, qualora il cedente non disponga di un numero di diritti sufficiente per compensare il numero dei diritti all'aiuto che gli sono stati indebitamente assegnati, con il recupero di eventuali importi nel frattempo indebitamente percepiti.</p>



<p>Articolo 6, comma 9: In caso di un regime di aiuti/sostegno per bovini, ovini e caprini, l'importo dell'aiuto è versato in base al numero dei capi accertati, a condizione che, in seguito a controlli amministrativi o a seguito di sopralluogo:</p> <p>a) non si riscontrino più di tre capi non accertati;</p> <p>b) i bovini, gli ovini e i caprini non accertati possano essere identificati individualmente con qualsiasi mezzo previsto dal sistema di identificazione e di registrazione degli animali</p>	<p>Nessuna penalità</p>
<p>Articolo 6, comma 10: In caso di un regime di aiuti/sostegno per bovini, ovini e caprini in caso di minor numero di animali accertati e in mancanza delle condizioni di cui al comma 9:</p> <p>a) se la percentuale del rapporto tra capi non accertati e capi accertati è inferiore o uguale al 20per cento;</p> <p>b) se la percentuale del rapporto tra capi non accertati e capi accertati è superiore al 20per cento ma inferiore o uguale al 30per cento;</p> <p>c) se la percentuale del rapporto tra capi non accertati e capi accertati è superiore al 30per cento;</p> <p>d) se la percentuale del rapporto tra capi non accertati e capi accertati è superiore al 50per cento, non è concesso alcun aiuto o sostegno e il beneficiario è tenuto, altresì, a restituire una somma supplementare pari all'importo corrispondente alla differenza tra il numero di capi dichiarati e il numero di capi accertati. Se tale importo non può essere recuperato integralmente nel corso dei due anni successivi all'anno dell'accertamento, il saldo restante è azzerato.</p>	<p>a) La riduzione dell'importo è pari alla percentuale del rapporto tra capi non accertati e capi accertati;</p> <p>b) La riduzione dell'importo è pari a due volte la percentuale del rapporto tra capi non accertati e capi accertati;</p> <p>c) Non è concesso alcun aiuto o sostegno;</p> <p>d) Non è concesso alcun aiuto o sostegno e il beneficiario è tenuto anche a restituire una somma supplementare pari all'importo corrispondente alla differenza tra il numero di capi dichiarati e il numero di capi accertati. Se tale importo non può essere recuperato integralmente nel corso dei due anni successivi all'anno dell'accertamento, il saldo restante è azzerato.</p>
<p>Art. 18 "Inosservanza dell'obbligo di informazione" -</p>	<p>Art. 18 "Sanzione applicabile in caso di violazione" -</p>
<p>Obbligo di fornire le informazioni richieste dalla Regione, dall'Organismo pagatore o dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da parte di un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori, nei termini previsti</p>	<p>Revoca del riconoscimento dell'organizzazione o dell'associazione</p>
<p>Obblighi di inserimento nel sistema informativo dei programmi operativi e delle loro modifiche e delle basi sociali</p>	<p>"</p>



Art. 19 "Frodi" -	Art. 19 "Frodi" -
Accusa di frode da parte delle autorità nazionali, nei confronti di un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori, con riguardo agli aiuti contemplati dal regolamento (UE) n. 1308/2013	Sospensione dei pagamenti e del riconoscimento dell'organizzazione di produttori o dell'associazione di organizzazioni di produttori, fino al completamento degli accertamenti
Commissione di una frode da parte di un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori, con riguardo agli aiuti contemplati dal regolamento (UE) n. 1308/2013	Revoca del riconoscimento dell'organizzazione o dell'associazione; esclusione delle azioni in causa dal sostegno a favore del programma operativo e recupero degli aiuti già erogati per tali azioni; esclusione dell'organizzazione o dell'associazione dal riconoscimento nel corso dell'anno successivo (fatte salve eventuali altre sanzioni applicabili ai sensi del diritto dello Stato membro e dell'Unione)
Art. 20 "Sanzioni per gli importi non ammissibili" -	Art. 20 "Sanzioni per gli importi non ammissibili" -
Esame della domanda di aiuto da parte dello Stato membro e rilevazione di importi non considerati ammissibili al sostegno, nel caso in cui l'importo cui il beneficiario avrebbe diritto in base alla domanda di aiuto superi di oltre il 3% quello cui il beneficiario avrebbe diritto dopo l'esame di ammissibilità della domanda di aiuto stessa	Pagamento della differenza fra i due importi (nessuna sanzione se l'organizzazione di produttori dimostra di non essere responsabile dell'inserimento dell'importo non ammissibile)
Rilevazione di spese non ammissibili durante i controlli in loco o in occasione di verifiche successive	"
Art. 21 "Sanzioni a seguito di controlli di primo livello sulle operazioni di ritiro dal mercato per la distribuzione gratuita" -	Art. 21 "Sanzioni a seguito di controlli di primo livello sulle operazioni di ritiro dal mercato per la distribuzione gratuita" -
Violazione delle norme di commercializzazione o che prevedono i requisiti minimi di cui al titolo II del regolamento (UE) 2011/543, da parte di un'organizzazione di produttori, a seguito dei controlli sulle operazioni di ritiro dal mercato per la distribuzione gratuita	Sanzione pari all'aiuto finanziario dell'Unione (calcolato sulla quantità di prodotti ritirati non conformi), se i quantitativi non conformi sono inferiori al 10% di quelli ritirati; sanzione pari al doppio dell'aiuto finanziario dell'Unione (calcolato sulla quantità di prodotti ritirati non conformi), se sono compresi tra il 10% e il 25% di quelli ritirati; sanzione pari all'aiuto finanziario dell'Unione per l'intero quantitativo comunicato, se sono superiori al 25% del quantitativo ritirato
Art. 22 "Sanzioni applicabili alle organizzazioni di produttori con riguardo alle operazioni di ritiro" -	Art. 22 "Sanzioni applicabili alle organizzazioni di produttori con riguardo alle operazioni di ritiro" -
Mancato smaltimento dei prodotti come stabilito dall'autorità nazionale competente	Mancata ammissibilità delle spese per le operazioni di ritiro



Impatto ambientale negativo provocato dall'operazione di smaltimento dei prodotti	“
Conseguenze fitosanitarie negative provocate dall'operazione di smaltimento dei prodotti	“
Art. 23 “Sanzioni applicabili ai destinatari dei prodotti ritirati dal mercato” -	Art. 23 “Sanzioni applicabili ai destinatari dei prodotti ritirati dal mercato” -
Irregolarità attribuibili ai destinatari dei prodotti ritirati dal mercato rilevate nel corso dei controlli	Esclusione di tali destinatari dal diritto di ricevere i prodotti ritirati dal mercato; obbligo di versamento di una somma equivalente al valore dei prodotti ricevuti, maggiorata delle spese di cernita, imballaggio e trasporto

